

ORIGINALE



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
18	05-06-2025

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO STAZIONE RADIO BASE TEMPORANEA IN LOC. MONTICELLO 42°21'50.56" NORD 10°54'52.41" EST , COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR), AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - TUEL - ULTERIORE PROROGA
-----------------	--

Il sottoscritto Dott. Armando Schiaffino - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

Premesso che

- in data 31/01/2025 con Ordinanza n° 1/2025, è stato ordinato alle Società:

- Zefiro Net S.r.l. ("Zefiro Net") con Sede legale in Milano Via Gattamelata, n. 34, codice fiscale e partita IVA n. 12459610965;
- Cellnex Italia S.p.A. con sede legale in Roma Via Cesare Giulio Viola 43 codice fiscale e partita IVA n. 13264231005;

- FiberCop S.p.A (“FiberCop”) società con socio unico, avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, codice fiscale e partita IVA 11459900962;
di approntare, attivare e gestire le Stazioni Radio Base temporanee, necessarie al mantenimento dei servizi di telefonia e trasmissione dati nel centro abitato di Giglio Porto, presso la Loc. Monticello, Comune di Isola del Giglio (GR), alle seguenti coordinate 42°21' 50.56" Nord 10°54'52.41" Est, più precisamente tra la pensilina degli autobus ed i cassonetti dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, e D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259, art. 47 comma 1, dando atto che contestualmente della necessità di produrre le documentazioni previste dall'art. 47 comma 2 e art. 48 del medesimo Decreto Legislativo;
- in data 17/02/2025 con Ordinanza n. 3/2025, vista la pec, prot. 1879 del 14/02/2025, con la quale la Cellnex Italia S.p.A. e la Zefiro Net S.r.l. hanno comunicato a tutti gli Enti interessati che, in assenza di nuove disposizioni, si sarebbero viste costrette a dismettere l'impianto carrato installato al massimo nella giornata di lunedì 17 Febbraio p.v., rendendo altresì indisponibile la struttura agli Operatori Tim e Vodafone fino all'ottenimento dei titoli richiesti; dato atto della necessità di garantire, nel centro abitato di Giglio Porto, i seguenti servizi essenziali che rimarrebbero scoperti dalla interconnessione alla rete dati, compromettendone o addirittura bloccandone totalmente l'attività: Ambulatorio di Primo Soccorso emergenziale; Ambulatorio medico di base ed infermieristico; N° 1 Scuola Media; N° 2 filiali di banca e relativi bancomat; N° 1 ufficio postale e relativo postamat; N° 2 biglietterie per i collegamenti marittimi; N° 1 Ufficio locale Marittimo – Capitaneria di Porto; N° 1 Comando di Polizia Municipale; oltre a tutte le attività produttive presenti ed ancora aperte nel suddetto centro abitato; visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL ed in particolare l'art. 54 comma 4, che consente al Sindaco quale ufficiale del Governo di *“emettere, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (...)”*; si ordinava di continuare a gestire le Stazioni Radio Base temporanee, necessarie al mantenimento dei servizi di telefonia e trasmissione dati nel centro abitato di Giglio Porto, presso la Loc. Monticello, Comune di Isola del Giglio (GR), alle seguenti coordinate 42°21' 50.56" Nord 10°54'52.41" Est, più precisamente tra la pensilina degli autobus ed i cassonetti dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, e D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259, art. 47 comma 1, dando atto che contestualmente della necessità di produrre le documentazioni previste dall'art. 47 comma 2 e art. 48 del medesimo Decreto Legislativo, fino all'emissione del provvedimento conclusivo della pratica pendente al SUAP e comunque entro e non oltre il 6 marzo 2025;
- dato atto che, ai sensi del già richiamato art. 47 comma 1 del D.Lgs. 259/2003 che disciplina l'installazione e l'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza (etc.), destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità, e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, il termine scadrà il prossimo 06/06/2025;
- dato atto che nelle more Cellnex ha trasmesso l'analisi delle aree individuate per la

realizzazione dell'impianto definitivo funzionale alla copertura di Giglio Porto e contestuale richiesta di proroga (prot. n. 6607 del 31/05/2025) dimostrando una fattiva adesione per la risoluzione definitiva del problema;

- ritenuto che la suddetta analisi mostra due opzioni, allo stato serie ed articolate, meritevoli di valutazione ed approfondimento in termini di fattibilità;
- dato atto del permanere della necessità di garantire la continuità e stabilità delle comunicazioni telefoniche al fine di prevenire e/o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che la durata delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54, comma 4, D.lgs. 267/2000 non è limitata a quella prevista dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 259/2003 trattandosi di due norme solo parzialmente sovrapponibili, stante il carattere generalizzato ed *extra ordinem* della prima, diretta a far fronte a situazioni contingibili e urgenti di più varia natura;

ORDINA e DISPONE

ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000 la proroga della validità ed efficacia dell'ordinanza n. 3/2025 fino alla conclusione dell'iter di individuazione e installazione dei nuovi impianti di telefonia mobile di cui in premessa ovvero fino all'individuazione di una soluzione alternativa idonea a prevenire e/o eliminare i gravi pericoli sopra evidenziati e all'uopo,

ORDINA

alle Società

- Zefiro Net S.r.l. ("Zefiro Net") con Sede legale in Milano Via Gattamelata, n. 34, codice fiscale e partita IVA n. 12459610965;
- Cellnex Italia S.p.A. con sede legale in Roma Via Cesare Giulio Viola 43 codice fiscale e partita IVA n. 13264231005;
- FiberCop S.p.A ("FiberCop") società con socio unico, con sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, codice fiscale e partita IVA 11459900962;

di continuare a gestire, fino al termine sopra indicato, le Stazioni Radio Base temporanee, necessarie al mantenimento dei servizi di telefonia e trasmissione dati nel centro abitato di Giglio Porto, presso la Loc. Monticello, Comune di Isola del Giglio (GR), alle seguenti coordinate 42°21'50.56" Nord 10°54'52.41" Est, più precisamente tra la pensilina degli autobus ed i cassonetti dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, dando atto che contestualmente andranno prodotte le documentazioni previste dall'art. 47 comma 2 e art. 48 del D.Lgs. 259/2003,;

DISPONE

ai sensi dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo, D.lgs. 267/2000, di comunicare la presente ordinanza preventivamente al Prefetto di Grosseto;

DISPONE

di trasmettere copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- al Presidente della Giunta Regionale Toscana;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto;
- all'ARPAT di Grosseto;
- alla Polizia Municipale di Isola del Giglio;

- alla Stazione dei Carabinieri di Isola del Giglio;
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Isola del Giglio;
- al SUAP della provincia di Grosseto;

di notificare la presente ordinanza alle società:

- Zefiro Net S.r.l. ("Zefiro Net"), con Sede legale in Milano, Via Gattamelata, n. 34, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12459610965;
- Cellnex Italia S.p.A. con sede legale in Roma Via Cesare Giulio Viola 43 codice fiscale e partita IVA n. 13264231005;
- FiberCop S.p.A. ("FiberCop") con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio, 24 codice fiscale e partita IVA n. 11459900962;

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune;

AVVERTE

- che il responsabile del procedimento è il Cap. Galli Roberto, Responsabile del Settore Vigilanza dell'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio, via V. Emanuele n. 2, dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso;
- Che a norma dell'art. 7-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."*
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 gg. dalla notifica (L.1034/1971), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 1199/1971).

ORDINANZA N. DEL 05-06-2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO STAZIONE RADIO BASE TEMPORANEA IN LOC. MONTICELLO 42°21'50.56" NORD 10°54'52.41" EST , COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR), AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - TUEL - ULTERIORE PROROGA

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

IL SINDACO

Dott. Armando Schiaffino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.